

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 marzo 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Collavini, Dini, Fantozzi, Fassino, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Risari, Rivera, Sales, Savarese, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni.

Annuncio di proposte di legge.

In data 19 marzo 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DI ROSA: « Modifiche all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, in materia di termini per la presentazione dei ricorsi avverso il diniego di concessione di assegno vitalizio ai deportati » (4691);

SAONARA: « Nuove norme per le attività fieristiche » (4692);

AMORUSO ed altri: « Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano » (4693);

TATTARINI e NARDONE: « Istituzione della licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia potenzialmente pericolosi. Divieto di impiego di animali di affezione in combattimenti o competizioni pericolose » (4694);

NARDINI e ROSSIELLO: « Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del XVI Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa » (4695);

TESTA: « Norme per la conservazione del ricordo della battaglia di Cassino del secondo conflitto mondiale » (4696).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 19 marzo 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1780-B. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1995-1997 » (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (3838-B);

S. 2944. — **CONTENTO:** « Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori » (*già approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4059-B).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge, per consentirne l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento con la proposta di legge n. 244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610-ter, vertente sulla stessa materia, è deferita in sede referente alla Commissione speciale per

l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione:

OSTILLIO e DANESE: «Disciplina delle attività di rappresentanza di interessi con i soggetti istituzionali» (4594).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

(A.C. 3931 – Sezione 1)**ART. 57.**

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57 DEL TESTO COSTITUZIONALE**ART. 57.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono definite nel territorio e costituite attraverso l'aggregazione di Province o, in mancanza, di Comuni in modo che, oltre alla Regione Sardegna ciascuna sia di almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.

Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraverso tutte le denominazioni delle precedente Regioni costituzionali.

Fino alla attuazione di tale procedimento le Regioni sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Può essere costituito distintamente il distretto di Roma capitale.

Possono essere costituite le Città-Stato o Città-Regione di Milano e di Napoli.

Nelle Regioni costituite secondo il comma primo sono conservate su conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l'identità territoriale delle comunità e tutti i poteri legislativi e amministrativi degli enti esponenziali, comunque questi decidano liberamente di denominarsi, della Valle d'Aosta, dell'Alto Adige o Sud Tirolo, del Trentino, del Friuli, della Venezia Giulia.

57. 66. (S. 58. 101)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Taroldi, Aleffi, Viale, de Ghislazoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Piemonte, Vallè d'Aoste/Valle d'Aosta, Lombardia, Sudtirol/Su-

dtirolo, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

57. 13. (C. 58. 70.)

Taradash, Giovine, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono ventuno di cui cinque godono di speciale autonomia con statuti speciali.

57. 15. (C. 58. 71).

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Lazio; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia.

La Sardegna e la Sicilia godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali, adottati con legge costituzionale.

57. 6. (S. 58. 210).

Cavaliere, Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Lazio; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia.

La Sardegna e la Sicilia godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali, adottati con legge regionale.

57. 5. (S. 58. 211).

Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Le Regioni autonome sono: il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige-Südtirol, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste. Esse esprimono forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali, che sanciscono un patto federativo con la Federazione, che prevedono misure di tutela in caso di presenza di minoranze linguistiche e che sono garantite con legge costituzionale.

57. 12. (C. 58. 24.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Toscana; Umbria; Veneto.

Le Regioni autonome sono: Friuli Venezia Giulia; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige-Südtirol; la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste. Esse esprimono forme e condizioni particolari di autonomia, in forza dei rispettivi statuti speciali, deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.

57. 54. (C. 58. 51.)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Rufino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, La-

zio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Le Regioni autonome sono: il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino, Alto Adige-Südtirol, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste. Esse svolgono secondo forme e condizioni particolari la loro autonomia, in forza dei rispettivi statuti speciali, deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.

57. 13. (C. 58. 23.)

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige-Südtirol, Valle d'Aosta sono regioni autonome che svolgono secondo forme e condizioni particolari la loro autonomia, in forza dei rispettivi statuti speciali, deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.

57. 53. (C. 58. 23. e C. 58. 51)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Rufino.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le regioni sono: Abruzzo; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Lucania; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

57. 17. (C. 58. 21.)

Sica, Saponara, Berruti, Giannotti, Soda, Molinari, Galeazzi, Pagliuca, Sanza, Boccia, Pittella, Francesca Izzo, Siniscalchi.

Al primo comma, sostituire la parola: Basilicata con la seguente: Lucania.

57. 10. (* S. 58. 8)

Soda, Cappella, Buglio, Solaroli, Sabattini, Di Bisceglie, Settimi

Al primo comma sostituire le parole: Emilia-Romagna con le seguenti: Emilia; Romagna.

57. 4. (** S. 58. 10 e ** C. 58. 55.)

Santandrea, Fontan.

Al primo comma, sostituire le parole Emilia-Romagna con le seguenti: Emilia e Romagna.

***57. 3.** (** C. 58. 4.)

Berselli, Selva.

Al primo comma, sostituire le parole: Emilia-Romagna con le seguenti: Emilia e Romagna.

***57. 2.** (** C. 58. 31)

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francisces, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Frau, Fronzuti, Galati, Lucchese, Mira-glia del Giudice, Nocera, Paganò, Scoca.

Al primo comma, sopprimere le parole: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta.

Conseguentemente, sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige-Südtirol, la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste sono Regioni autonome che svolgono secondo forme e condizioni particolari la loro autonomia, in

forza dei rispettivi Statuti speciali deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.

57. 18. (C. 58. 25.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Al primo comma e ovunque ricorra sostituire le parole: Trentino-Alto Adige con le seguenti: Trentino, Südtirol-Südtirole.

Conseguentemente sopprimere il terzo comma.

57. 83 (* C. 58. 18)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.

Al primo comma e ovunque ricorra sostituire le parole: Alto Adige con le seguenti: Sudtirolo.

57. 65 (* C. 58. 18)

Olivieri.

Al primo comma e ovunque ricorra sostituire le parole: Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, rispettivamente, con le seguenti: Val d'Aosta/Vallè d'Aoste e Trentino, Alto Adige/Südtirol.

57. 16 (C. 58. 70.)

Taradash, Giovine, Colletti.

Al primo e ovunque ricorra sostituire le parole: Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, rispettivamente, con le seguenti: Trentino-Südtirol/Alto Adige e Vallée d'Aoste-Valle d'Aosta.

57. 64. (* S. 58. 206)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

I distretti metropolitani di Roma, Milano e Napoli sono considerati equivalenti a Regioni.

57. 20. (C. 58. 45.)

Pecoraro Scanio, Jannelli, Petrella, Barbieri, Cananzi, Siscalchi, Nappi, Procacci.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità dei componenti degli organi legislativi regionali, sono stabiliti con legge dalla regione. Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un organo legislativo regionale ed ad una delle assemblee federali o ad un altro organo legislativo regionale o statale. I componenti degli organi legislativi regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

57. 7. (S. 58. 40)

Fontanini.

Sopprimere il secondo comma.

***57. 8.** (* S. 58. 30)

Stucchi.

Sopprimere il secondo comma.

***57. 9.** (* C. 58. 41.)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Orlando.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le Regioni godono di forme particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti adottati con legge regionale.

57. 24. (S. 58. 32)

Fontan.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Condizioni particolari di autonomia, possono essere conferite, in deroga alla

disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. A tale fine il Parlamento approva una legge costituzionale conforme al progetto approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, e previo *referendum* approvativo da parte della maggioranza della popolazione della Regione. La Regione interessata può richiedere, ai fini dell'elaborazione del progetto di legge costituzionale, che sia convocata una conferenza Stato-Regione formata in modo paritetico da membri del Parlamento nazionale e regionale. Nel caso in cui la conferenza adotti un testo comune, le deliberazioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza assoluta. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti costituzionali.

57. 45. (C. 58. 28.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il Trentino-Alto Adige gode di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il suo Statuto speciale adottato con legge costituzionale.

57. 22. (C. 58. 27.)

Palma.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le Regioni godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti adottati con legge costituzionale.

57. 38. (S. 58. 32 e S. 58. 102)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio,

Lan-di di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta ed alla Lombardia sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione.

***57. 23.** (C. 58. 42.)

Berruti.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta ed alla Lombardia sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione.

***57. 67.** (C. 58. 42.)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1998 — N. 330

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta ed al Veneto sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione.

57. 58. (C. 58. 43.)

Scarpa Bonazza Buora.

Al secondo comma, dopo le parole, Trentino-Alto Adige, aggiungere le seguenti: il Veneto;

Conseguentemente, dopo l'articolo 139 aggiungere la seguente disposizione transitoria:

Lo Statuto speciale della Regione Veneto è adottato con legge costituzionale su proposta del Consiglio regionale, osservando le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione, ad eccezione del secondo e terzo comma.

57. 21. (C. 58. 43. e C. 58. 2)

Boato, De Biasio Calimani,
Bressa, De Piccoli.

Al secondo comma, sostituire la parola: godono con la seguente: dispongono

57. 80

La Commissione.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che sono integralmente confermati nel testo risultante dalle leggi di approvazione.

57. 11. (C. 58. 32.)

D'Alia, Manzzone.

Sopprimere il terzo e il quarto comma.

57. 39. (S. 58. 31)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acirno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Mattacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sopprimere il terzo comma.

***57. 25.** (S. 58. 31)

Gnaga.

Sopprimere il terzo comma.

***57. 62.** (S. 58. 31)

Taradash, Colletti.

**SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 57.81
DELLA COMMISSIONE**

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La Regione Friuli - Venezia Giulia è costituita dalle Province autonome del Friuli e della Venezia Giulia.

0. 57. 81. 1.

Urbani, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Melograni, Collavini, Marzano, Valducci, Paroli, Bono, Di Luca, Tortoli, Martusciello, Bertucci, Berruti, Cicu, Rebuffa, Maiolo, Giudice, Prestigiacomo, Lavagnini, Aleffi,

Vincenzo Bianchi, Donato Bruno, Leone, Sgarbi, Niccolini.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La Regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

57. 81.

La Commissione.

Al terzo comma, sostituire la parola: si articola nelle con le seguenti: è costituita dalle

****57. 52. (* C. 58. 19.)**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al terzo comma, sostituire la parola: si articola nelle con le seguenti: è costituita dalle

****57. 61. (* C. 58. 19.)**

Olivieri.

Al terzo comma, aggiungere il seguente periodo: Gli statuti speciali e le disposizioni di attuazione determinate dalle rispettive commissioni paritetiche stabiliscono forme e strutture di cooperazione bilaterale tra lo Stato e l'autonomia speciale che devono assicurare la pari ordinazione tra i due soggetti.

57. 29. (C. 58. 20.)

Acierno.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

È istituita la Provincia Autonoma di Bergamo.

57. 26. (C. 58. 47.)

Stucchi.

Sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente, dopo il quinto comma dell'articolo 58 aggiungere i seguenti:

L'Assemblea di ciascuna Regione può promuovere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, l'estensione della propria autonomia secondo forme e condizioni particolari, nell'ambito delle quali può essere attribuita alla potestà legislativa della Regione stessa la disciplina delle seguenti materie:

- a) ordine pubblico e sicurezza;
- b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- d) poste e telecomunicazioni;
- e) tutela del risparmio e mercati finanziari;
- f) istruzione, università e professioni;
- g) ricerca scientifica e tecnologica;
- h) trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari;
- i) tutela e sicurezza del lavoro;
- j) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- k) protezione civile;
- l) ordinamento sportivo.

Il testo deliberato dall'Assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere, nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'Assemblea regionale, la cui composizione è determinata dall'Assemblea stessa contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui al quinto comma. La Commissione elabora entro tre

mesi il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie indicate nelle lettere a), b), c), d), ed e) del sesto comma. Qualora la delegazione esprima il proprio accordo su tale testo, lo stesso è sottoposto alla popolazione della Regione mediante referendum ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge alle Assemblee delle Camere.

57. 47.

Pisanu.

*Sopprimere il quarto comma.****57. 31**

Turroni, Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti

*Sopprimere il quarto comma.****57. 44**

Nardini.

*Sopprimere il quarto comma.****57. 51**

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

*Sopprimere il quarto comma.****57. 55**

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

**SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 57. 82
DELLA COMMISSIONE**

Dopo la parola: autonomia aggiungere le seguenti: e le risorse necessarie per attuarle.

0.57.82.15 « De Biasio Calimani, Giulietti, Cennamo, Bonito, De Piccoli, Chiavacci, Cappella, Di Stasi,

Di Capua, Raffaldini, Mario Pepe, Occhionero, Caccavari, Scantamburlo, Corsini, Brunale, Piccolo, Niedda, Caruano, Chiamparino, Ruzzante ».

Sopprimere le parole: , nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62,

0. 57. 82. 7

Comino, Fontan.

Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: possono essere stabiliti anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere, individuando le corrispondenti risorse finanziarie nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, l'attribuzione alla Regione della potestà legislativa nelle seguenti materie: ordine pubblico e sicurezza; ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province; poste e telecomunicazioni; tutela del risparmio e mercati finanziari; istruzione, università e professioni, ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può